

## **Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)**

### **Modifica del 20 giugno 2003**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 2002<sup>1</sup>,  
*decreta:*

#### **I**

La legge del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

**Art. 53** Cooperazione internazionale per la protezione dell'ambiente

<sup>1</sup> La Confederazione può accordare contributi:

- a. a organizzazioni internazionali o programmi nell'ambito della protezione ambientale internazionale;
- b. per attuare accordi internazionali in materia ambientale;
- c. per finanziare i segretariati di accordi internazionali in materia ambientale la cui sede permanente è in Svizzera;
- d. a Fondi per il sostegno di Paesi in sviluppo e in transizione nell'ambito dell'attuazione di accordi internazionali in materia ambientale.

<sup>2</sup> I contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale vigila sull'impiego efficace dei mezzi stanziati in virtù della presente legge e ne riferisce all'Assemblea federale.

#### **II**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF 2002 7042  
<sup>2</sup> RS 814.01

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° luglio 2003<sup>3</sup>

Termine di referendum: 9 ottobre 2003

<sup>3</sup> FF 2003 3959